



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 19

Data: 29/03/2020

Amministratori

ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno VENTINOVE del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

Oggetto:

SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE FINO A DATA DA DESTINARSI

IL SINDACO

MASTRANGELO GIOVANNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 29/03/2020

OGGETTO: SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE FINO A DATA DA DESTINARSI

IL SINDACO

VISTO il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTO il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 <<Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

VISTO il DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 <<Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19>>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;



VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 11 del 10/03/2020, "Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) per emergenza epidemiologica da Covid-19"

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

CONSIDERATO, inoltre, che il mercato settimanale del Comune di Gioia del Colle, che si svolge nella giornata di martedì, per la sua conformazione e disposizione non consente, al momento, di poter rispettare le raccomandazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 8 marzo 2020, ed in particolare "l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori";

CONSIDERATO, altresì, che allo stato attuale il mercato settimanale che si tiene ogni martedì per la sua estensione non può essere in questo momento presidiato dalle forze dell'ordine, contestualmente impegnate nel fronteggiare l'emergenza coronavirus in tutto il territorio comunale, in modo tale da garantire un accesso sicuro e contingentato dei cittadini al mercato;

VISTA la precedente Ordinanza Sindacale n. 08 del 09/03/2020;

CONSIDERATO che il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) ha sede all'interno dell'area mercatale e, per ragioni di sicurezza e gestione dell'emergenza è incompatibile la presenza di espositori nella predetta area;

SENTITI i Componenti del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.);

RITENUTO che la effettuazione nel Comune di Gioia del Colle di un mercato di notevoli estensione senza un presidio adeguato delle forze dell'ordine e soprattutto senza che gli operatori possano autonomamente garantire il rispetto delle prescrizioni del DPCM 8.3.2020 costituisce un elemento di grave rischio per la sicurezza e per la salute degli avventori, degli operatori e di tutti cittadini;

RITENUTO, inoltre, di attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

RITENUTO, infine, che nelle more della verifica del possibile puntuale rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 08.03.2020, e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, si rende opportuno l'adozione del provvedimento di sospensione del mercato settimanale sino a data da stabilirsi, fatta salva la possibilità di successivi recuperi delle giornate di mercato non svolte;



VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs 267 /2000 ai sensi del quale: <<Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione>>;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267 /2000 il quale dispone che: <<In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale>>;

ORDINA

1. **LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE FINO A DATA DA DESTINARSI**, con eventuale possibilità di recupero dello stesso, così come già disposto con. N. 08 del 09/03/2020 della quale si reiterano le motivazioni in essa contenuta e che si aggiungono a quelle riportate nella presente;

DISPONE

2. di notiziare il presente provvedimento agli operatori titolari di posteggio nel mercato settimanale, alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione.
3. Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell'ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco:
 - a) Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Gioia del Colle;
 - b) comunicato d'urgenza alla Polizia Locale affinché con ogni mezzo lo rendano noto agli operatori economici;
 - e) comunicato all'Autorità di Pubblica Sicurezza Locale;
 - d)comunicato all'ASL BA.

Avverso il presente provvedimento: a norma dell'art.3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, può essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Regionale della Puglia sez. di Bari (D.Lgs. 02.07.2010 n. 104) ovvero entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n. 1199).

Dalla Residenza Municipale, 29 marzo 2020

IL SINDACO

Avv. Giovanni MASTRANGELO